



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Giunta Comunale

Oggetto:

RESCISSIONE ANTICIPATA DA CONVENZIONE RELATIVA A INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. DETERMINAZIONE NUOVE CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno 2010, addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.30 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	Presidente	X	
2	Casagrande Ennio	Assessore Effettivo	X	
3	Sacchet Vincenzo	Assessore Effettivo	X	
4	De Polo Andrea	Assessore Effettivo		X
5	Bianco Lino	Assessore Effettivo	X	
6	Franceschet Marcello	Assessore Effettivo	X	
			5	1

Assiste il Segretario Comunale Rolando Fontan il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 23.10.2001 è stato approvato lo schema di convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione da parte della ditta H3G SpA per il canone annuale di € 12.911,42, da aggiornare annualmente in misura percentuale pari al 75% dei dati ISTAT, scadente il 29/10/2010;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 07.10.2003 è stato approvato lo schema di convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione da parte della ditta VODAFONE OMNITEL N.V. per il canone annuale di € 12.911,42, da aggiornare annualmente in misura percentuale pari al 75% dei dati ISTAT, scadente il 09/12/2012;

Preso atto delle convenzioni a suo tempo sottoscritte;

Viste le nuove proposte pervenute a questi uffici da parte delle succitate ditte e precisamente:

- stipula nuova convenzione di durata di 9 anni;
- riduzione del canone in vigore del 50%;
- erogazione anticipata di 5 annualità in unica soluzione;

Ritenute vantaggiose per il comune le nuove proposte formulate;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recedere anticipatamente dalla convenzione sottoscritta con la ditta VODAFONE OMNITEL N.V., scadente il 09/12/2012;
2. di recepire le nuove proposte formulate dalle ditte H3G SpA e VODAFONE OMNITEL N.V., come evidenziate in premessa;
3. di stabilire la decorrenza delle nuove convenzioni come segue:
 - ditta H3G SpA dal 01/11/2010
 - ditta VODAFONE OMNITEL N.V. dal 10/12/2010
4. di stabilire in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) il canone annuo di locazione per entrambe le ditte;
5. di approvare il nuovo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con le ditte H3G SpA e VODAFONE OMNITEL N.V.;
6. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria/Risorse umane/tributi di sottoscrivere la convenzione come da schema allegato al presente atto.

Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, palesemente espressa,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

^^^^^^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalle Crode Carlo

Convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione

Tra le parti

Comune di Tarzo con Sede in Tarzo, Via Roma N° 42, codice fiscale 84000890263, rappresentato in questo atto dal Sig. Dalle Crode Carlo in qualità di Responsabile dell'Area finanziaria/risorse umane/tributi, nato a Tarzo il 27 gennaio 1952 e domiciliato in Tarzo, Loc. Fratta, 159, il quale agisce e si obbliga in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutiva, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, (nel seguito "Locatrice")-

e

la ditta _____, con sede legale _____, e uffici amministrativi in _____, _____, codice fiscale _____, nella persona del procuratore speciale munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio _____ in data _____, (nel seguito "Conduttrice")

PREMESSO

Che il Comune di Tarzo è proprietario sul territorio comunale del terreno avente sia natura patrimoniale che demaniale;

che la ditta _____ è già conduttrice dello stesso bene, giusta convenzione sottoscritta il _____ utilizzato per l'installazione di apparati di telecomunicazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1:

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2: OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in concessione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno (nel seguito l'"immobile") di mq. 50, sita in Comune di Tarzo, località Corbanese, Via Olimpia, CAP 3120 distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Tarzo, al foglio n. 27, su porzione della particella n. 788 (ex 107/a), il tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Locatrice conferma che sull'immobile di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Art. 3: DURATA

La convenzione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data _____.

La convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Per quanto riguarda la disdetta da parte della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità dell'Impianto che la Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse alla sua eventuale dislocazione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno diciotto mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Art. 4: CANONI

Il canone di locazione è convenuto in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui da corrispondere con le seguenti modalità:

- erogazione anticipata di 5 annualità in unica soluzione alla firma della convenzione
- dalla sesta annualità in rate 2 anticipate di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese di decorrenza presso il Tesoriere comunale.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

Art. 5: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile e' concesso in locazione per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni.

Conseguentemente per tale utilizzo, il Locatore prende atto che la Conduttrice avrà necessità di collegare l'impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne, eventualmente, mediante l'installazione di impianti di telecomunicazioni in ponti radio, previa autorizzazione delle competenti autorità, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge e con assunzione in ogni caso di qualunque responsabilità inerenti a tali opere.

La Conduttrice, inoltre, doterà l'impianto di opportuna messa a terra.

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione, mantenimento e adeguamento dell'impianto alle innovazioni tecnologiche e alle eventuali modifiche della convenzione ministeriale di autorizzazione per il servizio di telecomunicazioni è condizione essenziale per tutta la durata del contratto.

Il Comune di Tarzo non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto.

La conduttrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso; sarà, altresì, a suo carico l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Al termine della concessione dell'immobile, la conduttrice provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e al ripristino dell'immobile.

Art. 6: REGIME DELLE RESPONSABILITA'

La conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Tarzo da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la conduttrice dovrà stipulare polizza assicurativa con primaria compagnia di Assicurazione.

Art. 7: FACOLTA' DELLA CONDUTTRICE

La conduttrice, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'immobile, in ogni momento, ventiquattr'ore su

ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune ed a terzi.

Art. 8: FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 9: REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno a carico della conduttrice.

Art. 10: NORMA FINALE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Tarzo,

La Locatrice

La Condittrice

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rolando Fontan

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata trasmessa al signor Prefetto in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.


IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Giunta Comunale

Oggetto:

RESCISSIONE ANTICIPATA DA CONVENZIONE RELATIVA A INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. DETERMINAZIONE NUOVE CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno 2010, addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.30 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	Presidente	X	
2	Casagrande Ennio	Assessore Effettivo	X	
3	Sacchet Vincenzo	Assessore Effettivo	X	
4	De Polo Andrea	Assessore Effettivo		X
5	Bianco Lino	Assessore Effettivo	X	
6	Franceschet Marcello	Assessore Effettivo	X	
			5	1

Assiste il Segretario Comunale Rolando Fontan il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 23.10.2001 è stato approvato lo schema di convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione da parte della ditta H3G SpA per il canone annuale di € 12.911,42, da aggiornare annualmente in misura percentuale pari al 75% dei dati ISTAT, scadente il 29/10/2010;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 07.10.2003 è stato approvato lo schema di convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione da parte della ditta VODAFONE OMNITEL N.V. per il canone annuale di € 12.911,42, da aggiornare annualmente in misura percentuale pari al 75% dei dati ISTAT, scadente il 09/12/2012;

Preso atto delle convenzioni a suo tempo sottoscritte;

Viste le nuove proposte pervenute a questi uffici da parte delle succitate ditte e precisamente:

- stipula nuova convenzione di durata di 9 anni;
- riduzione del canone in vigore del 50%;
- erogazione anticipata di 5 annualità in unica soluzione;

Ritenute vantaggiose per il comune le nuove proposte formulate;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recedere anticipatamente dalla convenzione sottoscritta con la ditta VODAFONE OMNITEL N.V., scadente il 09/12/2012;
2. di recepire le nuove proposte formulate dalle ditte H3G SpA e VODAFONE OMNITEL N.V., come evidenziate in premessa;
3. di stabilire la decorrenza delle nuove convenzioni come segue:
 - ditta H3G SpA dal 01/11/2010
 - ditta VODAFONE OMNITEL N.V. dal 10/12/2010
4. di stabilire in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) il canone annuo di locazione per entrambe le ditte;
5. di approvare il nuovo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con le ditte H3G SpA e VODAFONE OMNITEL N.V.;
6. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria/Risorse umane/tributi di sottoscrivere la convenzione come da schema allegato al presente atto.

Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, palesemente espressa,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

^^^^^^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dalle Crode Carlo

Convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione

Tra le parti

Comune di Tarzo con Sede in Tarzo, Via Roma N° 42, codice fiscale 84000890263, rappresentato in questo atto dal Sig. Dalle Crode Carlo in qualità di Responsabile dell'Area finanziaria/risorse umane/tributi, nato a Tarzo il 27 gennaio 1952 e domiciliato in Tarzo, Loc. Fratta, 159, il quale agisce e si obbliga in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutiva, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, (nel seguito "Locatrice")-

e

la ditta _____, con sede legale _____, e uffici amministrativi in _____, _____, codice fiscale _____, nella persona del procuratore speciale munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio _____ in data _____, (nel seguito "Conduttrice")

PREMESSO

Che il Comune di Tarzo è proprietario sul territorio comunale del terreno avente sia natura patrimoniale che demaniale;

che la ditta _____ è già conduttrice dello stesso bene, giusta convenzione sottoscritta il _____ utilizzato per l'installazione di apparati di telecomunicazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1:

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2: OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in concessione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno (nel seguito l'"immobile") di mq. 50, sita in Comune di Tarzo, località Corbanese, Via Olimpia, CAP 3120 distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Tarzo, al foglio n. 27, su porzione della particella n. 788 (ex 107/a), il tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Locatrice conferma che sull'immobile di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Art. 3: DURATA

La convenzione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data _____.

La convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Per quanto riguarda la disdetta da parte della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità dell'Impianto che la Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse alla sua eventuale dislocazione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno diciotto mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Art. 4: CANONI

Il canone di locazione è convenuto in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui da corrispondere con le seguenti modalità:

- erogazione anticipata di 5 annualità in unica soluzione alla firma della convenzione
- dalla sesta annualità in rate 2 anticipate di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese di decorrenza presso il Tesoriere comunale.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

Art. 5: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile e' concesso in locazione per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni.

Conseguentemente per tale utilizzo, il Locatore prende atto che la Conduttrice avrà necessità di collegare l'impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne, eventualmente, mediante l'installazione di impianti di telecomunicazioni in ponti radio, previa autorizzazione delle competenti autorità, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge e con assunzione in ogni caso di qualunque responsabilità inerenti a tali opere.

La Conduttrice, inoltre, doterà l'impianto di opportuna messa a terra.

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione, mantenimento e adeguamento dell'impianto alle innovazioni tecnologiche e alle eventuali modifiche della convenzione ministeriale di autorizzazione per il servizio di telecomunicazioni è condizione essenziale per tutta la durata del contratto.

Il Comune di Tarzo non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto.

La conduttrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso; sarà, altresì, a suo carico l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Al termine della concessione dell'immobile, la conduttrice provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e al ripristino dell'immobile.

Art. 6: REGIME DELLE RESPONSABILITA'

La conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Tarzo da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la conduttrice dovrà stipulare polizza assicurativa con primaria compagnia di Assicurazione.

Art. 7: FACOLTA' DELLA CONDUTTRICE

La conduttrice, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'immobile, in ogni momento, ventiquattr'ore su

ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune ed a terzi.

Art. 8: FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 9: REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno a carico della conduttrice.

Art. 10: NORMA FINALE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Tarzo,

La Locatrice

La Condittrice

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rolando Fontan

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata trasmessa al signor Prefetto in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta